

Sospensione del pagamento delle rate dei mutui in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 13 luglio al 6 agosto 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Si informa la clientela che con l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 15 settembre 2023, n. 1.023 - pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile <https://www.protezionecivile.gov.it/normativa/ocdpc-n-1023-del-15-settembre-2023> è stata adottata una misura di sospensione del pagamento delle rate dei mutui, a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 210 dell'8 settembre 2023 https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.data_PubblicazioneGazzetta=2023-09-08&atto.codiceRedazionale=23A04953&elenco30giorni=true - con la quale è stato dichiarato per 12 mesi dalla data di deliberazione lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

In particolare, l'Art. 9 ("Sospensione dei mutui") dell'Ordinanza ha disposto che il predetto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. Lo stesso articolo prevede per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolta nei medesimi edifici, il diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

I soggetti titolari di mutui, sia privati che aziende, hanno il diritto di chiedere la sospensione delle rate fino al 28/08/2024.

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

La sospensione non costituisce in alcun modo novazione del contratto di mutuo e resta ferma ogni altra modalità, patto, condizione e garanzia di cui al contratto di mutuo, con particolare riferimento alle garanzie. Nel periodo di sospensione, non si procederà con alcuna segnalazione di insoluto alle Banche Dati relativa alle rate sospese. L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del mutuo sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Ulteriori informazioni presso i nostri sportelli.

Aggiornato 27 settembre 2023